REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere – relatore
Marco FRATINI	Consigliere
Carola CORRADO	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 60733 del registro di segreteria, promosso da:

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in persona del Procuratore regionale p.t.,

- appellante -

contro

- ARRIGONI Domenico, nato a Cesena (FC) il 15 settembre 1949 (c.f. RRGDNC49P15C573Z) e ivi residente in via Abetone n. 85,

- PREZIOSA Alessandro, nato a Bisceglie (BT) il 10 dicembre 1967 (c.f. (PRZLSN67T10A8883V) e residente a Pisticci, in via Morandi-Marconia n. 14/30,

- appellati -

per la riforma

della sentenza n. 96/2023 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia, depositata il 20 marzo 2023.

Esaminati l'atto di citazione in appello, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 7 ottobre 2026, tenutasi con l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Lucia Pellegrino, il relatore, Cons. Antonio Palazzo, e per l'appellante il Vice Procuratore generale Fabrizio Cerioni.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 96/2023 del 23 marzo 2023, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia ha condannato i sig.ri Arrigoni Domenico e Preziosa Alessandro, nelle rispettive qualità di amministratori (con poteri disgiunti e congiunti a seconda della natura ordinaria o straordinaria degli atti di gestione) della società OMER S.r.l., corrente in Bari (p.i. e c.f. 00495360398) e operante nel settore dei lavori di meccanica generale con unità locali al centro nord Italia, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari n. 130 del 18 settembre 2017, al pagamento in solido a favore della Regione Puglia di euro 353.465,34, oltre rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di erogazione dei contributi e sino alla pubblicazione della sentenza, e interessi legali sulla somma così rivalutata a decorrere da quest'ultima data fino al soddisfo, nonché alle spese di giudizio, liquidate a favore dello Stato in euro 236,51, a titolo

di responsabilità amministrativa per avere essi con la propria condotta, qualificata dolosa, consentito l'illecita percezione da parte della società di cui erano amministratori dei contributi pubblici liquidati con provvedimento del dirigente p.t. del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, n. 124 del 19 gennaio 2015 e corrisposti a mezzo bonifico in data 17 febbraio 2015, erogati dalla Regione Puglia per il tramite del soggetto attuatore Puglia Sviluppo S.p.a. a valere sul Programma operativo FESR Puglia 2007-2013 nell'ambito di aiuti ai programmi d'investimento promossi da micro e piccole imprese per la promozione di prodotti e processi di produzione ecologici, di cui all'avviso pubblico regionale del 2013, emanato ai sensi del regolamento regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 ("Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione").

La sentenza in questione ha accolto solo la prima delle due domande di condanna, tra loro connesse, formulate dalla Procura regionale nei confronti dei convenuti ritenuti responsabili di avere arrecato con la propria condotta illecita dolosa un duplice danno erariale.

Secondo la prospettazione di parte attrice, infatti, i predetti convenuti con la medesima condotta dolosa avevano cagionato un danno erariale nei confronti sia:

- della Regione Puglia per euro 353.465,34, corrispondente alle somme erogate *inutiliter* alla OMER S.r.l. in ragione del conclamato sviamento delle risorse finanziarie pubbliche ricevute dalle finalità di interesse pubblico cui era preordinate;

- del Fondo di Garanzia PMI per euro 780.400, pari all'importo trasferito a Unicredit S.p.a. a titolo di escussione dell'importo massimo della garanzia prestata a beneficio del predetto istituto bancario in caso di insolvenza della società OMER S.r.l. per il mutuo chirografario a tasso variabile (contratto in ottemperanza dell'art. 13 del citato Regolamento regionale) di euro 975.500 erogato in suo favore per la realizzazione del programma d'investimento per cui aveva richiesto, per il tramite della banca mutuataria, il predetto co-finanziamento regionale per euro 353.465,34.

In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata domanda di condanna per il danno erariale cagionato alla Regione Puglia giacché, alla luce degli atti versati in giudizio, era del tutto evidente lo sviamento del contributo pubblico ricevuto dalla società OMER s.r.l. dalle finalità pubblicistiche per cui era stato corrisposto (atteso che "*(…) non risulta revocabile in dubbio che il trasferimento della sede legale della Società nonché la creazione di un'unità produttiva nel territorio della Regione Puglia abbiano simulato l'esistenza delle condizioni utili per fruire del finanziamento, diretto all'acquisto di macchinari che sono stati o direttamente consegnati al di fuori del territorio pugliese o interamente ceduti entro il vincolo quinquennale in violazione dalle disposizioni del Reg. regionale n. 1/2009 (…)*": pag. 9 della sentenza), mentre con riguardo alla domanda di condanna per il danno erariale cagionato al Fondo di garanzia PMI ha ritenuto che difettasse nella specie il requisito dell'attualità del danno, motivando in proposito che non risultava "*(…) allo stato degli atti, l'avvenuto diretto coinvolgimento di risorse*

pubbliche in relazione alla prestazione di garanzia affidata al Fondo di garanzia per le PMI (…)" (pag. 10 della sentenza).

2. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 26 aprile 2023, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia ha impugnato la sentenza dianzi descritta siccome ritenuta ingiusta e viziata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna proposta contro i convenuti in epigrafe, odierni appellati, per il danno erariale da essi cagionato al Fondo di Garanzia PMI e ha, pertanto, chiesto a questo Giudice di "*(…) riformare parzialmente la sentenza n. 96/2023 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, nei termini indicati in diritto condannando solidalmente i convenuti a risarcire (…) anche il Fondo di Garanzia della perdita liquidata ad Unicredit pari a € 780.400 oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo (…)*".

2.1. L'appello è affidato a un unico articolato motivo, rubricato "*Error in judicando – Erroneità della motivazione per omessa valutazione della documentazione offerta in comunicazione ai sensi degli artt. 86, comma 2, lett. f e 95, comma 1 cgc.*".

La Procura regionale appellante si duole che il Giudice di prime cure sarebbe erroneamente pervenuto al contestato rigetto della domanda di cui si tratta in quanto avrebbe omesso di considerare la presenza, tra quella offerta in comunicazione, della documentazione trasmessa dalla filiale Unicredit S.p.a. di Ravenna alla Procura regionale di cui al doc. 14 dell'elenco documenti riportato in calce all'atto di citazione e versata nel fascicolo di causa, da cui emergerebbe, per quanto qui

rileva, che nella riunione del 12 febbraio 2021 il Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia PMI *"(…) aveva deliberato la liquidazione della perdita per l'importo di euro 780.400,00 (…)"* e che il versamento di tale importo a favore di Unicredit S.p.a. era poi avvenuto in data 11 marzo 2021, con valuta 9 marzo 2021.

Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, dunque, il danno erariale che i convenuti avrebbero arrecato al Fondo di Garanzia PMI era *"(…) attuale e concreto sia al momento del deposito dell'atto di citazione (25 ottobre 2022), sia, a fortiori, al momento della pronuncia del Collegio giudicante."* (pag. 10 dell'atto di citazione in appello).

Inoltre, con specifico riferimento alla condotta che ha causato il danno erariale in esame, la Procura regionale appellante ne addebita la responsabilità ai convenuti a titolo di dolo. Tale condotta, infatti, oltre che essere diretta a ottenere illecitamente il contributo regionale – e che ha costituto oggetto della connessa domanda di condanna cumulativamente formulata nei loro confronti nel medesimo atto di citazione - *"(…) era preordinata a ottenere il mutuo garantito per quel programma di investimenti da effettuare in Puglia, ma in realtà mai avvenuto e con l'intento che non si realizzasse, come dimostrano le fatture di acquisto dei 35 macchinari da spedire direttamente a Ravenna: tale condotta era quindi era volta ad ottenere liquidità dalla banca mutuante con la consapevolezza di non rimborsare le rate, senza esporsi ad azioni da parte della banca (che avrebbero potuto avere conseguenze negative per gli imprenditori in termini di futuro accesso al credito) e senza dover prestare garanzie reali, assicurative*

o bancarie, affidandosi al Fondo di Garanzia, ossia a risorse pubbliche." (pagg. 12 e 13 atto di citazione in appello).

3. Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2026, constatata la mancata costituzione in giudizio degli appellati e udite le conclusioni del rappresentante della Procura generale presso questa Corte, come da verbale d'udienza, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Va anzitutto dichiarata la contumacia degli odierni appellati, i quali, pur ritualmente evocati, non risultano costituiti nel presente grado di giudizio.

2. Nel merito, l'appello è fondato.

2.1. Dall'esame degli atti depositati in primo grado risulta, infatti, che la Procura regionale attrice, odierna appellante, aveva pienamente assolto l'onere di allegazione su di essa incombente (a pag. 32 dell'atto di citazione) e fornito prova documentale (doc. 14 e relativi sotto-allegati di cui all'elenco dei documenti offerti in comunicazione riportato in calce all'atto di citazione a pag. 39) della circostanza fattuale che il danno erariale cagionato dai convenuti al Fondo di Garanzia PMI, oggetto della ulteriore domanda di condanna formulata nei loro confronti nel medesimo atto di citazione, fosse attuale e concreto (al momento tanto del deposito dell'atto di citazione quanto dell'udienza in cui la causa è stata trattenuta in decisione).

Invero, il sotto-allegato denominato "estratto conto sofferenza", accluso al doc. 14, fornisce evidenza documentale che in data 11 marzo

2021 Mediocredito Centrale- Banca del Mezzogiorno S.p.a. ha trasferito a Unicredit S.p.a. la somma di euro 780.400,00, pari all'importo massimo garantito per l'insolvenza della società mutuataria OMER S.r.l.

Tale pagamento è stato eseguito da Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno S.p.a. nella sua qualità di mandataria del RTI gestore del Fondo di Garanzia PMI, costituito ai sensi dell'art. 2, co. 100, lett. a, della L. n. 662/96 a valere sulla riserva PON "Ricerca e competitività" FESR 2007-2013. L'operazione dà esecuzione alla deliberazione del 12 febbraio 2021 del Consiglio di gestione del Fondo, che ha accertato la sussistenza delle condizioni di operatività della garanzia prestata in favore di Unicredit S.p.a., istituto bancario che aveva concesso alla società OMER S.r.l., mediante la stipulazione in data 6 dicembre 2013 di un contratto di mutuo chirografario a tasso variabile, un finanziamento di euro 975.500,00 per l'acquisto di macchinari.

Ne consegue che, contrariamente a questo affermato dal Giudice di prime cure, allo stato degli atti risultava dimostrato da parte attrice "*(…) l'avvenuto diretto coinvolgimento di risorse pubbliche in relazione alla prestazione di garanzia affidata al Fondo di garanzia per le PMI (…)*".

3. Ravvisata nella specie, per le motivazioni sopra espresse, l'attualità e concretezza anche di questa posta di danno erariale, il Collegio deve ora farsi carico della verifica della sussistenza degli ulteriori elementi costituitivi, oggettivi e soggettivi, della responsabilità amministrativa contestata a tale titolo a entrambi i convenuti.

Ritiene il Collegio che la documentazione versata in atti consente di

pervenire senz'altro all'affermazione di responsabilità amministrativa degli odierni appellati anche per la posta di danno erariale in questione.

Invero, la disamina di tale documentazione restituisce in maniera compiuta la rappresentazione delle condotte illecite poste in essere dagli odierni appellati nella vicenda che occupa, che si connotano univocamente in termini dolosi, considerato che in base ai riscontri documentali e alle ammissioni di entrambi i convenuti è risultato, in particolare, che:

- la sede operativa di Trani era solo fittiziamente tale, nel senso che ivi non veniva svolta alcuna attività lavorativa o produttiva e non vi era alcun dipendente, e che altrettanto fittizio era da considerarsi il trasferimento della sede legale da Ravenna a Bari, essendo questo avvenuto presso lo studio di consulenza fiscale di un professionista locale e per mere finalità di domiciliazione (cfr. pagg. 15 e 16 della segnalazione della notizia di danno da parte della Guardia di Finanza– doc. 1 del fascicolo di parte attrice; verbale di verifica in loco eseguita da Puglia Sviluppo S.p.a. in data 7 novembre 2019 – doc. 4, sotto-allegato n. 5, del fascicolo di parte attrice);

- che i macchinari acquistati con i finanziamenti ricevuti sono stati o venduti anzitempo (rispetto al periodo minino quinquennale di impiego previsto dalle norme di riferimento) ovvero direttamente consegnati dai venditori nella sede operativa di Ravenna della società OMER S.r.l.

Tali circostanze fattuali, documentalmente provate, sono convergenti

nel dare dimostrazione che le operazioni sopra descritte erano avvinte dal comune obiettivo dei convenuti, odierni appellati, di accedere illecitamente al credito bancario, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI per la quasi totalità (l'80 per cento del mutuo concesso), e fruire del correlato contributo finanziario erogato dalla Regione Puglia in proporzione al finanziamento bancario ricevuto sulla base di un programma di investimenti che avrebbe dovuto essere attuato in Puglia, quantificato nel complessivo importo di euro 975.500 (che è l'importo oggetto del già citato mutuo chirografario a tasso variabile stipulato tra Unicredit S.p.a. e OMER S.r.l. nel 2013). In buona sostanza, operando in tal modo, i convenuti Arrigoni e Preziosa hanno fatto conseguire alla società di cui erano amministratori una liquidità a cui essa non avrebbe avuto titolo per complessivi euro 1.328.965,34 (di cui euro 975.500 come mutuo chirografario garantito fino a euro 780.400 dal Fondo di Garanzia PMI, ed euro 353.465,34 come contributo regionale).

Pertanto, è da condividersi quanto affermato dalla Procura regionale appellante nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio secondo cui la condotta dei convenuti era diretta a ottenere la suindicata liquidità *"(…) con la consapevolezza di non rimborsare le rate, senza esporsi ad azioni da parte della banca (che avrebbero potuto avere conseguenze negative per gli imprenditori in termini di futuro accesso al credito) e senza dover prestare garanzie reali, assicurative o bancarie, affidandosi al Fondo di Garanzia, ossia a risorse pubbliche."*

4. In conclusione, va dunque affermata la responsabilità

amministrativa dei convenuti Arrigoni e Preziosa per il danno erariale cagionato al Fondo di Garanzia PMI costituito presso Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno S.p.a., capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese composto da sei banche che gestisce il predetto Fondo di garanzia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quantificato in euro 780.400.

5. Le spese di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione:

- accoglie l'appello proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia contro la sentenza n. 96/2023 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia, depositata il 20 marzo 2023;

- dichiara fondata la domanda formulata in primo grado dalla suindicata Procura regionale nei confronti dei sig.ri Arrigoni e Preziosa, sopra meglio generalizzati, a titolo di responsabilità amministrativa per il danno erariale cagionato al Fondo di Garanzia PMI per le causali esposte nell'atto introduttivo del presente giudizio; e, per l'effetto, li condanna in solido al pagamento a favore del predetto Fondo di garanzia costituito presso Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno S.p.a. (p.i. 00915101000/c.f. 00594040586) della somma di euro 780.400, oltre rivalutazione monetaria dalla data di valuta del pagamento (9 marzo 2021) fino alla data di pubblicazione della

presente sentenza, e interessi legali da quest'ultima data fino al soddisfo;

- condanna i sig.ri Arrigoni e Preziosa, sopra meglio generalizzati, al pagamento delle spese di giudizio di cui all'art. 31, co. 5, c.g.c. liquidate in favore dello Stato in euro 211,09 (euro duecentoundici/09).

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Antonio Palazzo	Giuseppina Maio
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 13/10/2026

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente